

Criteria di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche

1. Le parti riconoscono che è competenza della contrattazione decentrata integrativa definire i criteri per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, in base:
 - a. all'articolo 7, comma 4, lettera g), Ccnl 16.11.2022, ai sensi del quale sono materia di contrattazione "i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva";
 - b. all'articolo 1, comma 4, lettera b), del d.lgs 36/2023, ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per "attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva".
2. I criteri per l'attribuzione degli incentivi sono i seguenti:
 - a. Possono essere attribuiti gli incentivi esclusivamente ai dipendenti che con atto formale siano incaricati di svolgere le funzioni individuate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023; si specifica che dette funzioni NON sono connesse al possesso del profilo professionale "tecnico";
 - b. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP;
 - c. La quantificazione degli incentivi viene effettuata in relazione ai seguenti elementi:
 - i. fasce di importi e tipologia degli affidamenti;
 - ii. complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
 - iii. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - iv. tipologia di incarichi svolti dai tecnici.
 - d. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1, 2 e 3 di seguito riportate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per le quali è necessaria la nomina di un direttore dei lavori o dell'esecuzione come figura diversa dal RUP (Art. 114 comma 8 - Allegato II.14). Per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 (da determinare a cura dell'Amministrazione in apposito atto generale); per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 140.000,00 Euro.

Le parti approvano l'allegato disciplinare operativo, che assolve unicamente allo scopo di indicare le norme generali vigenti, riguardanti il tema degli incentivi per funzioni tecniche.

TABELLA 1

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

OPERE (LAVORI E CONCESSIONI)	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice)	2%
Oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice)	1.98%
SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, del Codice)	2%

Oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 3, lett. c) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)	1.98%
---	-------

TABELLA 2

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, concessioni servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere. (Nel riquadro servizi sono ricompresi servizi, concessioni e forniture).

	SERVIZI	LAVORI
- programmazione della spesa per investimenti;	12,00%	11,00%
- responsabile unico del progetto (RUP);	30,00%	30,00%
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, anche non tecnici)	12,00%	12,00%
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;		3,00%
- redazione del progetto esecutivo o progetto di livello unico per i servizi;	10,00%	10,00%
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	2,00%	2,00%
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;	4,00%	5,00%
- predisposizione dei documenti di gara;	15,00%	15,00%
- direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione (DEC) o figura corrispondente per i servizi;	12,00%	7,00%
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	2,00%	4,00%
- collaudo tecnico-amministrativo; Regolare Esecuzione; Verifica Conformità	1,00%	1,00%
TOTALE	100,00%	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Gli incarichi possono anche essere attribuiti al medesimo dipendente, che quindi può cumularli.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Disciplinare Operativo.

Soggetti

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti delle Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dal Comune di Alezio e delle Centrali di Committenza come specificato di seguito.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I-10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, sono - di volta in volta - individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie al raggiungimento del risultato. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono

opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

- Nell'atto formale di costituzione del gruppo di lavoro, sono indicate le attività/adempimenti a ciascuno assegnati, i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.
- Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Oneri per le funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a totale carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici, è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui alla tabella 2, tra i soggetti di cui sopra;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi dell'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP;
5. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito del dipendente, inteso sia come trattamento fondamentale sia come trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
6. Il limite di cui al precedente comma può essere incrementato del 15 per cento nel caso in cui l'ente dovesse iniziare ad adottare strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti (building information modeling, BIM).

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente disciplinare operativo:

- a) gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;

- c) gli acquisti di beni di importo inferiore a euro 40.000;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad inerzia o inefficienza del personale, allo stesso non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TABELLA 3

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Esternalizzazione delle attività

1. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nella tabella n. 1, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'ente.

Liquidazione

1. Completate le fasi dei singoli procedimenti, il funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, l'incaricato di Elevata Qualificazione che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi in misura commisurata ai relativi inadempimenti come riportati nella TABELLA 3.

4. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato per il 50% all'esito dell'aggiudicazione definitiva della gara e il restante 50% successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture.
5. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
6. Il Responsabile del progetto, interessato dalla ripartizione dell'incentivo, trasmette apposita relazione sottoscritta digitalmente ad altro incaricato EQ, in servizio presso l'Ente, che procede alla liquidazione delle competenze allo stesso riconosciute in conseguenza delle prestazioni effettuate.